



**Studio Legale
BOSCHI GAJO MONTALBANO**

LE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI AL TEMPO DEL COVID-19

aggiornato al 27 marzo 2020



SOMMARIO

PREMESSA	3
L'IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE	4
<i>LA PRESTAZIONE È DIVENUTA IMPOSSIBILE?</i>	5
<i>L'IMPOSSIBILITÀ È PARZIALE?</i>	6
<i>L'ECCESIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA</i>	7
LE CAUSE DELL'IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE	8
L'INCIDENZA DELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE SUI CONTRATTI COMMERCIALI	9
<i>ALCUNI CASI CONCRETI</i>	12
<i>CONTRATTI DI LOCAZIONE / AFFITTO D'AZIENDA</i>	13
<i>CONTRATTI DI FORNITURA, SOMMINISTRAZIONE, APPALTO</i>	16
LA CRISI ECONOMICA	17
<i>LA RINEGOZIAZIONE DEI PATTI</i>	18
NORMATIVA IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19	19
<i>LEGGI E DECRETI LEGGE</i>	19
<i>DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</i>	20
<i>DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</i>	20
<i>ALTRI PROVVEDIMENTI RILEVANTI</i>	21

PREMESSA

L'emergenza sanitaria derivata dalla diffusione a livello internazionale dell'epidemia da COVID-19 rappresenta una sfida nuova, non comune, seria che il mondo è chiamato a superare in un'ottica di doverosa evoluzione.

Le nostre libertà, i nostri rapporti, il nostro stile di vita e tutto ciò che davamo per scontato – soprattutto nel mondo occidentale – in pochi giorni hanno subito una brusca interruzione, da cui dovremo ripartire.

In questa situazione quasi tutti i settori produttivi e commerciali stanno subendo le conseguenze dirette e/o indirette del c.d. lockdown nazionale prima ed internazionale poi.

I negativi risvolti economici dovranno necessariamente essere limitati mediante l'adozione di provvedimenti straordinari che consentano di mettere di nuovo in moto il motore dell'economia, ma la sfida che ci è stata imposta andrà affrontata da subito, partendo dagli strumenti giuridici ed economici che già sono a disposizione.

A tal fine, dunque, è fondamentale conoscere i rimedi previsti nel nostro ordinamento che, in una primissima fase, potranno trovare utile e proficua applicazione al fine di contrastare o, almeno, limitare gli effetti della crisi economico-sanitaria.

L'IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE

Ad impossibilia nemo tenetur (nessuno è tenuto alle cose impossibili) è un principio di ordine generale che poggia le proprie radici nel Diritto Romano, ovvero sin dall'origine della nostra civiltà giuridica.

L'impossibilità:

- a) **deve essere successiva alla conclusione del contratto**
- b) **deve derivare da eventi straordinari ed imprevedibili e/o da atti o fatti che non siano in alcun modo imputabili al soggetto obbligato (non una mera personale difficoltà);**
- c) **può essere temporanea se dipende da una causa di natura transitoria oppure definitiva**

SEGUE

LA PRESTAZIONE È DIVENUTA IMPOSSIBILE?

L'inadempimento o il ritardo nell'adempimento **non sono responsabilità del debitore** e, pertanto, non sono dovuti interessi e/o non maturano decadenze.

a) **Art. 1218 c.c.:** *Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da **impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile**.*

b) **Art. 1256 c.c.:** *L'obbligazione si estingue quando, per una **causa non imputabile al debitore**, la prestazione diventa **impossibile**.*

*Se l'impossibilità è solo **temporanea**, il debitore **finché essa perdura**, non è responsabile del ritardo nell'adempimento.*

*Tuttavia l'obbligazione si **estingue se l'impossibilità perdura fino a quando**, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, **il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione** ovvero **il creditore non ha più interesse a conseguirla**.*

→ **FOCUS:** se l'impossibilità è temporanea e tale da non determinare l'estinzione dell'obbligazione, la prestazione sarà dovuta dal debitore non appena la causa dell'impossibilità medesima verrà meno.

c) **Art. 1463 c.c.:** *Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la **sopravvenuta impossibilità** della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.*

SEGUE

L'IMPOSSIBILITÀ È PARZIALE?

Se la prestazione di una parte è divenuta solo **parzialmente impossibile**, la parte obbligata si libera eseguendo la parte rimasta possibile.

In ogni caso l'altra parte ha diritto a **una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta**, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.

- a) **Art. 1258 c.c.:** *Se la prestazione è divenuta **impossibile solo in parte**, il debitore si libera dall'obbligazione **eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile**.
La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa.*
- b) **Art. 1464 c.c.:** *Quando la prestazione di una parte è divenuta solo **parzialmente impossibile**, l'altra parte ha diritto a una **corrispondente riduzione della prestazione** da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.*

SEGUE

L'ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA

Diversa dalla impossibilità della prestazione ma simile negli effetti è la c.d. **eccessiva onerosità sopravvenuta** che può trovare verifica nei contratti ad esecuzione continuata o periodica o differita (**Art. 1467 c.c.**): in tali casi *“se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di **avvenimenti straordinari e imprevedibili**, la parte che deve tale prestazione può domandare la **risoluzione** del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458.*

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto”.

La controparte contrattuale potrà però evitare la risoluzione del contratto, offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

La **straordinarietà** dell'avvenimento deve avere natura **oggettiva**, dovendo trattarsi di un evento anomalo, misurabile e quantificabile sulla base di elementi quali la frequenza, le dimensioni e l'intensità (tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico).

L'**imprevedibilità** ha fondamento **soggettivo**, riguardando la **diligenza** della parte contraente e la sua capacità di comprensione dei fenomeni.

L'**eccessiva onerosità** della prestazione, non è quantitativamente definita dalla legge: viene valutata, **dal giudice**, secondo criteri **oggettivi, storici** ed attraverso una contestualizzazione del fenomeno, senza avere riguardo a profili concernenti la percezione e la situazione del debitore.

LE CAUSE DELL'IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE

Tra le cause dell'impossibilità della prestazione, in dottrina, si distinguono il caso fortuito e la forza maggiore:

- a) **CASO FORTUITO:** è un evento imprevedibile e inevitabile che si verifica indipendentemente dalla volontà e dall'agire di una persona, concettualmente identificabile in quello che comunemente si intende per “fatalità” (generalmente si tratta di eventi naturali)
- b) **FORZA MAGGIORE:** è un evento imprevedibile e inevitabile che si concretizza in una forza della natura o umana alla quale non è oggettivamente possibile resistere (es. il fatto del terzo, l'ordine della pubblica autorità, ecc.).

Con specifico riguardo all'attuale situazione di emergenza sanitaria, ciò che viene in rilievo in particolare è il c.d. ***factum principis***, ovvero un sopravvenuto **atto della pubblica autorità** (emanato cioè da organi dotati di potere normativo che si impongono sull'autonomia privata).

Il *factum principis*, per esonerare da responsabilità, deve essere del tutto estraneo alla volontà ed alla diligenza dell'obbligato.

L'INCIDENZA DELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE SUI CONTRATTI COMMERCIALI

La diffusione del COVID-19, qualificata dall'Organismo Mondiale della Sanità come emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, in data 11 marzo 2020, elevata a pandemia, è sicuramente un fenomeno nuovo molto più grave rispetto alle precedenti emergenze sanitarie.

Nell'ambito dei contratti di vendita internazionali di beni, la Convenzione di Vienna 11 aprile 1980 (art.79) e la Camera di Commercio Internazionale in materia di adempimenti commerciali hanno qualificato in generale **l'epidemia tra gli eventi costituenti causa di forza maggiore**, ai fini di giustificare l'inadempimento dei debitori e quindi non applicare le "sanzioni" della responsabilità per inadempimento ed il risarcimento dei danni.

In ambito nazionale nulla è specificato a riguardo ma importanti strumenti interpretativi consentono di sostenere che dalla pandemia da COVID-19 possono derivarsi situazioni di "forza maggiore" che possono giustificare i ritardi negli adempimenti e/o, in talune situazioni, gli inadempimenti.

SEGUE

Sul punto, in particolare, viene in rilievo quanto disposto dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18:

a) Art. 88 (Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura):

La norma fa esplicito riferimento alla “*impossibilità sopravvenuta delle prestazioni a seguito dei provvedimenti adottati*” per il contenimento e la gestione della diffusione del COVID-19.

Essa fa, inoltre, richiamo all’art. 1463 c.c., riconducendo la sopravvenuta impossibilità della prestazione (in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli) all’adozione delle misure emergenziali che hanno previsto la sospensione delle manifestazioni, degli eventi, degli spettacoli e l’apertura dei musei.

b) Art. 91 (Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici):

“Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

Tale disposizione, direttamente applicabile ai soli contratti pubblici, riconosce la rilevanza delle misure di contenimento della pandemia, adottate nell’ambito della normativa emergenziale, quale **possibile causa di esclusione della responsabilità** del debitore; inoltre, l’impossibilità della prestazione per rispetto delle citate misure potrà essere invocata al fine di impedire la maturazione di decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

c) Art. 95 (Sospensione versamenti canonici per il settore sportivo):

Per le Federazioni, Associazioni e Società Sportive, la disposizione prevede la **sospensione** fino al 31 maggio 2020 dei termini di pagamento dei canoni di locazione e/o dei canoni concessori.

Il versamento dei medesimi avverrà, **senza applicazione di sanzioni ed interessi**, in un’unica soluzione entro il 30.06.2020 ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili con decorrenza da giugno 2020.

SEGUE

Le norme citate possono consentire all'operatore giuridico di fare buon uso degli istituti codicistici sopra richiamati, ai quali si potrà far riferimento mediante un'attività di **interpretazione analogica e/o sistematica**, invocando l'attuale pandemia e, soprattutto, le misure di contenimento adottate dal Governo quali cause giustificative dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento da parte del debitore.

Sarà, però, necessario analizzare ogni singolo rapporto contrattuale, al fine di verificare, tra l'altro, (i) l'esistenza di clausole specifiche, (ii) la natura della prestazione, (iii) le modalità di esecuzione della prestazione, (iv) l'esistenza di atti e/o fatti che comportano ritardo o impossibilità della prestazione, (v) l'impatto di tali elementi sugli impegni contrattuali, (vi) le concrete difficoltà delle prestazioni, (vii) l'inesistenza di soluzioni alternative che rendano possibile l'adempimento, in termini ragionevoli, ecc.

→ **FOCUS:** resta fermo il fatto che eventuali inadempimenti contrattuali che non fossero riconducibili all'emergenza COVID-19 (ad esempio obbligazioni di pagamento scadute prima della normativa emergenziale), restano imputabili alla parte inadempiente, cosicché si potrà agire per la tutela del credito, chiedendo la condanna della controparte alla prestazione di quanto dovuto.

SEGUE

ALCUNI CASI CONCRETI

I rapporti contrattuali che sicuramente potranno risentire, in misura maggiore, della crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19 sono quelli ad esecuzione continuata o periodica o differita.

Sono tali i contratti di locazione commerciale, gli affitti d'azienda, le somministrazioni, gli appalti ecc.

A mente di quanto detto, **l'emergenza sanitaria in sé non costituisce una giustificazione** dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento. Potrebbe, però, essere tale nel caso in cui l'obbligazione consistesse in un *facere* caratterizzato dal c.d. *intuitu personae* (si pensi all'opera di un'artista che non può eseguire l'opera, temporaneamente o definitivamente, per essersi ammalato).

Diversamente le misure, tempo per tempo, adottate (DPCM, Decreti Legge, Ordinanze, ecc.) per la gestione ed il contenimento della diffusione del COVID-19 (il citato *factum principis*) possono integrare, come detto, quella legittima giustificazione ai fini dell'applicazione degli istituti codicistici sopra esaminati.

CONTRATTI DI LOCAZIONE / AFFITTO D'AZIENDA

Nel caso di eventi sismici dai quali siano conseguite ordinanze comunali di sgombero ed inagibilità, la Corte di Cassazione ha fatto applicazione della disciplina generale in tema di estinzione del rapporto contrattuale per **sopravvenuta impossibilità** della prestazione non imputabile alle parti **ex art. 1463 c.c.**, quale rimedio all'alterazione del c.d. sinallagma funzionale che rende irrealizzabile la causa concreta, comportante l'automatica risoluzione "ex lege" del contratto, con conseguente liberazione del debitore dall'obbligazione divenuta impossibile che nello stesso trovava fonte.

→ **FOCUS:** In senso analogo, a parere di chi scrive, potrà sostenersi che talune delle misure adottate per la gestione ed il contenimento della diffusione del COVID-19 sono causa dell'impossibilità (almeno temporanea) di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

SEGUE

ESEMPIO: *il settore della ristorazione*

- i. il DPCM dell'8 marzo 2020 ha **limitato** lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. Tale limitazione è stata estesa a tutto il territorio nazionale con il DPCM del 9 marzo 2020;
- ii. il DPCM dell'11 marzo 2020 ha **sospeso** le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sino al 25 marzo 2020;
- iii. il DPCM del 22 marzo 2020 ha esteso al 3 aprile tale sospensione;
- iv. il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali ha individuato le condizioni, anche igienico-sanitarie, indispensabili per garantire la salute dei lavoratori; tale Protocollo ha trovato formale riconoscimento nella normativa emergenziale a mente dell'art. 1, comma 3, DPCM 22 marzo 2020.

In applicazione di tali disposizioni, l'attività di ristorazione, dapprima fortemente limitata, è stata poi sospesa (con la sola eccezione dell'attività di consegna a domicilio), rendendo di fatto inutilizzabili gli immobili locati per lo specifico uso di ristorante, bar, pub, ecc.

Le stesse caratteristiche strutturali e le dimensioni dei locali, in molte situazioni, non sono peraltro compatibili con il citato Protocollo siglato a tutela dei lavoratori (si pensi alle ridotte dimensioni di una cucina, del banco bar o dell'area destinata alla consumazione dei pasti).

SEGUE

Siffatte misure, pertanto, possono comportare:

- a) un elemento di cui tenersi conto ai fini della **sospensione del pagamento del canone** per tutto il tempo in cui le medesime misure rimangono in vigore (in applicazione dell'art. 1256, comma 2, c.c.);
- b) un elemento rilevante anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1464 c.c., con la conseguenza per cui se il locatore non è nella condizione, per fatto a sé non imputabile, di garantire il godimento dell'immobile per l'uso convenuto, il conduttore dovrà beneficiare della corrispondente **riduzione della controprestazione** dovuta (ovvero della riduzione proporzionale del canone).

Tale valutazione è ancor più pregnante con specifico riferimento agli **affitti d'azienda**, ove l'affittante offre all'affittuario il godimento, non tanto e non solo dell'immobile commerciale, bensì di un'azienda, garantendone la piena funzionalità.

In altre parole, l'assenza di un'azienda (temporaneamente) esercitabile potrebbe comportare la sospensione e la riduzione del canone convenuto, che diversamente verrebbe versato in mancanza della controprestazione.

ATTENZIONE: Il ricorso all'eccessiva onerosità sopravvenuta (ferma la valutazione dell'applicabilità di tale rimedio al caso concreto) potrebbe portare con sé la non voluta conseguenza della risoluzione contrattuale, qualora il locatore non offrisse l'equa rideterminazione delle condizioni del contratto.

SEGUE

CONTRATTI DI FORNITURA, SOMMINISTRAZIONE, APPALTO

Il DPCM 22 marzo 2020 (*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*) ha introdotto misure di contenimento ancor più limitative, ampliando la platea dei soggetti interessati alla sospensione delle attività.

L'art. 1 ha disposto la sospensione, a far data dal 25 marzo 2020, di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle specificamente individuate dal medesimo Decreto, degli studi professionali e di quelle indicate dal DPCM 11 marzo 2020.

Tra le attività sospese vi sono, per esempio, quelle dei **cantieri edili** che non rientrano nell'alveo della "ingegneria civile".

Al pari molte altre attività produttive, ritenute non essenziali e/o rilevanti per la produzione nazionale, sono state sospese.

Anche in tal caso, dunque, eventuali inadempimenti o ritardi nell'adempimento potranno essere giustificati facendo richiamo degli istituti codicistici sopra citati.

→ **FOCUS:** al pari, in determinate situazioni, potrebbero giustificare l'inadempimento o il ritardo anche le imprese, la cui attività non sia stata direttamente sospesa, che però fanno parte di una filiera composta da aziende ad operatività sospesa o ridotta o, che comunque, risentono della limitazione degli scambi nazionali ed internazionali (es. il coltivatore agricolo che ha terminato la materia prima; il venditore di parti dei veicoli che non reperisce le stesse sul mercato).

LA CRISI ECONOMICA

La crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria di per sé potrebbe **non rappresentare un elemento idoneo e sufficiente** a giustificare gli inadempimenti, i ritardi negli adempimenti o la risoluzione contrattuale.

I rimedi codicistici sopra richiamati, infatti, potrebbero non trovare facile applicazione in tutte le ipotesi nelle quali sia stata disposta solamente una **limitazione dell'attività**, ma non la chiusura totale della stessa.

Nella stessa situazione si trovano anche le imprese la cui attività non sia stata né sospesa né limitata, ma che sono state costrette a chiudere momentaneamente per l'**assenza di mercato** (es. hotel, compagnie aeree, ecc.).

Si potrà tentare di invocare la forza maggiore, ma la soluzione più concreta ed efficace sarà necessariamente la **rinegoziazione degli accordi**.

SEGUE

LA RINEGOZIAZIONE DEI PATTI

Sarà fondamentale dare rilevanza al principio di correttezza di cui all'art. 1175 c.c., improntando la condotta, anche in sede di rinegoziazione, alle regole di lealtà, onestà e buona fede nel reciproco interesse delle parti.

Da tali clausole, infatti, derivano:

- per il debitore il dovere di eseguire tutte quelle prestazioni strumentali o accessorie necessarie a soddisfare in maniera completa l'interesse del creditore;
- per il creditore il dovere **alla cooperazione con il debitore, al fine di evitare che l'adempimento sia per quest'ultimo eccessivamente o inutilmente oneroso.**

È, pertanto, opportuno che le aziende, che dovessero trovarsi in difficoltà nell'adempiere, con regolarità e puntualità, le proprie obbligazioni commerciali contrattuali, comunichino **tempestivamente** alla controparte tali difficoltà, avendo cura di descrivere, almeno sommariamente, le ragioni che determinano le difficoltà o l'impossibilità nell'esecuzione della prestazione (es. drastico calo di fatturato, annullamento delle prenotazioni, assenza di clientela, ecc.).

Così facendo verrà onorata la c.d. **buona fede contrattuale** che deve sempre ispirare il rapporto, dalla sua genesi sino alla conclusione.

NORMATIVA IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

LEGGI E DECRETI LEGGE

- [Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6](#)
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale – Edizione straordinaria - n. 45 del 23.02.2020)
- [Legge 5 marzo 2020, n. 13](#)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.61 del 09-03-2020)
- [Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9](#)
Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 02.03.2020)
- [Decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11](#)
Misure Straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria
(Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'8.03.2020)
- [Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14](#)
Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.62 del 09-03-2020)
- [Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#)
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n.70 del 17.03.2020)
- [Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#)
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.79 del 25.03.2020)

DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- [Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020](#)
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
(Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 26 del 01.02.2020)
- [Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020](#)
Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
(Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 57 del 06.03.2020)

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020](#)
Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 45 del 23.02.2020)
- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020](#)
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 47 del 25.02.2020)
- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020](#)
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 52 del 04.03.2020)
- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020](#)
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 55 del 04.03.2020)
- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020](#)
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8.03.2020)
- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020](#)

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.62 del 09-03.2020)

- **[Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020](#)**

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 64 del 11.03.2020)

- **[Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020](#)**

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 76 del 22.03.2020)

ALTRI PROVVEDIMENTI RILEVANTI

- **[Decreto del Ministero dello sviluppo economico 25 marzo 2020](#)**

Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 80 del 26.03.2020)

- **[Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 33 del 20 marzo 2020](#)**

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - n. 37 del 20.03.2020)

Il presente documento ha natura meramente informativa e non sostituisce il necessario parere professionale



STUDIO LEGALE BOSCHI GAJO MONTALBANO

(31100) TREVISO, Viale Appiani n. 9
Tel. 0422 1523100 | 0422 230699
Fax 0422 260010
segreteria@bgmlex.com
www.bgmlex.com
